



COMUNE DI ROMENTINO (NO)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.4 del 10/1/2025

*Parere del Revisore unico al
Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale 2025/2027*

Il sottoscritto Bosticco dr. Giovanni, Revisore Unico del Comune di Romentino, ha ricevuto:

- il "Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027", 3^a sezione di programmazione, sottosezione 3.3, facente parte del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027"

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;

RICHIAMATI

- il Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 e relativi allegati;

CONSIDERATO

- l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";
- che l'art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul turn-over dei dipendenti cessati.
- che il Dm. 17 marzo 2020 - "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, in particolare:
 - all'art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
 - all'art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede: "*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*";
 - l'art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-

2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.

DATO ATTO CHE

- il Comune di Romentino, alla data del 31.12.2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella del Conto Annuale, e precisamente n. 23;
- il Comune di Romentino alla data del 31/12/2024 conta una popolazione residente pari a 5.611 abitanti e pertanto rientra nella fascia e) ai sensi DM 17 marzo 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/24, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

VERIFICATO

- che il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa di personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE pari al 29,06%
- Con riferimento alla fascia demografica di appartenenza dell'ente - fascia demografica e) popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti - la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;
- Che il Comune si colloca pertanto, nella fascia intermedia, compresa tra il valore della soglia di virtuosità e il valore di rientro della maggiore spesa.
- Che il Comune di Romentino in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del d.m. 17/03/2020, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'articolo 6 non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
- Che il Comune può assumere personale a tempo indeterminato nei limiti del turn over disponibile, rispettando il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti calcolato nell'ultimo rendiconto approvato.

ACCERTATO CHE:

- in base l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, (Legge di stabilità 2012), l'Ente ha verificato l'insussistenza di eccedenze di personale;
- che, inoltre, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art.33

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- che il programma assunzionale per il prossimo triennio rispetta i limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;

VERIFICATI

infine, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni e che, in particolare, l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha incluso nel contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) il Piano triennale della Performance, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano delle azioni positive, il D.U.P., il Piano triennale della Formazione del Personale e il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (DL 113/2016).

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, il Revisore unico, tenuto conto de:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- il D.M. 17 marzo 2020;

accertato:

- che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025/2027 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, alla



proposta di “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021*” per quanto riguarda il Piano Triennale del Fabbisogno 2025/2027.

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Addì, 10/01/2025

Il Revisore unico
Bosticco dr. Giovanni



